

XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali

Audizione 12.1.2015

Centro di Coordinamento RAEE

Direttore generale

Ing. Fabrizio Longoni

STATO DELL'ARTE

D.lgs. 49/2014 REGISTRO IMPIANTI

Art. 33: il Centro di coordinamento predispose apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri

616 impianti registrati dal 13 ottobre – aggiornamento costante.

Al completamento della procedura è rilasciato un documento che certifica l'avvenuta iscrizione con indicazione della data di iscrizione.

Sanzioni previste (art. 38 comma 3):

La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di coordinamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata

STATO DELL'ARTE

D.lgs. 49/2014 DATI IMPIANTI

Art. 33: *il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.*

Indagine sugli impianti per condivisione su:

- flussi e tracciati, con applicazione ai RAEE sia domestici che professionali
- acquisizione di dati aggregati
- individuazione della miglior tempistica per l'acquisizione dei dati
- riservatezza dei dati.

La predisposizione del registro è in fase di elaborazione.

Sanzioni previste (art. 38 comma 4):

La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà.

STATO DELL'ARTE

Tema in oggetto

TRATTAMENTO

D.lgs. 49/2014

Art. 18 comma 4. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.*



Criticità:

La garanzia di un mercato ove vi sia corretta competizione e dove il trattamento sia realmente svolto in maniera adeguata è assicurata solamente se sono posti in essere controlli tecnici fattivi ed efficaci e che salvaguardino coloro che operano correttamente.

Art. 19: *i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.*



Criticità:

Chiunque a vario titolo gestisca RAEE è obbligato ad avviare a trattamento adeguato e recupero e rendicontare al CDC, non solo i produttori, anche in forza di quanto previsto all'art. 18: «Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato».

PROPOSTE

D.lgs. 49/2014 EMENDAMENTO

1

Si suggerisce di integrare aggiungendo al termine del **comma 2 dell'art. 18** le seguenti parole:

“Qualsiasi soggetto avvii a trattamento i RAEE deve istituire sistemi per il trattamento adeguato utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili e conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V.”

Motivazione: il paragrafo aggiunto specifica che tutti i soggetti che avviano al trattamento i RAEE, e non solo come si evince dal testo attuale del D.lgs. 49/14, sono tenuti a raggiungere le percentuali di recupero e riciclaggio previste all'allegato V. In tal modo si favorirebbe un trattamento reale e con obiettivi uguali per tutti, che consenta di reimpiegare i materiali e tutelare l'ambiente senza disperdere risorse che soggetti senza obblighi specifici potrebbero preferire in quanto più economici. Sarebbe inoltre garantita in un mercato competitivo una corretta concorrenza con regole uguali per tutti coloro che avviano a trattamento i RAEE.

PROPOSTE

D.lgs. 49/2014 EMENDAMENTO

2

Si suggeriscono le seguenti modifiche

All'**articolo 18** dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «*5-bis Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2.*»

All'**articolo 33** comma 5 lettera b) dopo le parole "di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18" comma 4" aggiungere le seguenti: «*ed eseguire le verifiche tecniche di cui all'articolo 18, comma 5 conformemente al decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 18*».

Motivazione: i due commi rafforzano in modo decisivo l'efficacia delle verifiche tecniche relative alle autorizzazioni degli impianti di trattamento RAEE, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo delle stesse, ponendo in capo al Centro di Coordinamento tale responsabilità, senza per altro confliggere con le disposizioni del D.lgs. 152/06 in tema di autorizzazioni.